

## LA DEDUZIONE DELLE EROGAZIONI DELLE IMPRESE

In alternativa alla deducibilità prevista dal citato decreto sulla competitività, n. 35 del 2005, le **imprese** (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera), a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato.

Quando si tratta di **erogazioni liberali in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica** e da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, è prevista una duplice agevolazione a seconda che l'erogazione consista in una somma di denaro o in una cessione di beni.

Le erogazioni liberali in denaro effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con appositi provvedimenti, sono deducibili, quali componenti negative, dal reddito di impresa.

Le cessioni gratuite di beni non sono considerate destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Pertanto, non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze.

## CESSIONI GRATUITE DI BENI DELLE IMPRESE

Al fine di incentivare le erogazioni in natura, è prevista una particolare disciplina secondo la quale, ai fini delle imposte sui redditi, non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, le seguenti cessioni in favore delle ONLUS:

- cessione gratuita, e senza alcun limite, di derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa cedente. Si tratta di quei prodotti alimentari o farmaceutici che vengono generalmente esclusi dal commercio per difetti di confezionamento o altre cause che, comunque, non ne impediscono l'utilizzo (ad esempio prodotti prossimi alla scadenza);
- cessione gratuita anche di altri beni, diversi dai precedenti, a condizione che:
  - si tratti di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a 1.032,91 euro. Tale costo specifico, vale a dire il costo sostenuto dall'impresa per la realizzazione o l'acquisto dei beni, concorre, peraltro, con eventuali erogazioni liberali in denaro alla formazione del limite di deducibilità indicato nel paragrafo precedente (fino a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato).

Per fruire delle agevolazioni sopra indicate tanto l'impresa cedente quanto la ONLUS beneficiaria devono rispettare alcuni adempimenti (indicati in tabella).

IMPRESA CEDENTE	ONLUS
ha l'obbligo di comunicare preventivamente al competente ufficio delle Entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le singole cessioni di beni (la comunicazione è esclusa nei casi di beni facilmente deperibili e di modico valore) deve annotare nei registri IVA, o in apposito prospetto, quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese deve conservare la dichiarazione rilasciata dalla ONLUS nei cui confronti ha effettuato la cessione	dichiarazione da rilasciare all'impresa donante; in essa occorre attestare l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e a realizzare l'effettivo utilizzo diretto

Si ricorda, infine, che le cessioni gratuite di beni a favore delle ONLUS, alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, sono considerate operazioni esenti da IVA.

### COSTI DEL PERSONALE PER PRESTAZIONI EROGATE IN FAVORE DELLE ONLUS

Sono deducibili dal reddito prodotto dalle imprese le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato, le cui prestazioni sono rese a beneficio di una ONLUS, nel limite del cinque per mille del costo globale di lavoro dipendente indicato nella dichiarazione dei redditi.

In pratica, è consentito alle imprese "dare in prestito" i propri dipendenti ad una ONLUS senza, con questo, dover rinunciare alla deduzione delle relative spese.

### QUALCHE INFORMAZIONE IN PIÙ SULLE ONLUS

Possono assumere la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (acronimo ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative ed altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica. La qualifica di ONLUS invece è espressamente esclusa agli enti pubblici, alle società commerciali diverse da quelle cooperative, alle fondazioni bancarie, ai partiti e ai movimenti politici, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni di datori di lavoro e alle associazioni di categoria.

Oltre a rispettare una serie di vincoli statutari, gli enti che intendono assumere la qualifica di ONLUS devono operare nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale tassativamente nei seguenti settori di attività:

1. assistenza sociale e socio-sanitaria;
2. assistenza sanitaria;
3. beneficenza;
4. istruzione;
5. formazione;
6. sport dilettantistico;
7. tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico ed artistico;
8. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (con esclusione dell'abituale attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi);
9. promozione della cultura e dell'arte;
10. tutela dei diritti civili;
11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Nella categoria delle ONLUS sono comprese anche le c.d. "ONLUS di diritto" e cioè gli organismi di volontariato iscritti nei registri regionali, le organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri (c.d. ONG, vedi più avanti) e le cooperative sociali iscritte nella "sezione a mutualità prevalente" dell'Albo Nazionale delle società cooperative (sostitutivo dei soppressi registri prefettizi) nella speciale sottosezione riservata alle cooperative che vengono qualificate a mutualità prevalente direttamente dalla legge.

Sono inoltre considerate ONLUS c.d. “parziali”, limitatamente all’esercizio delle attività sopra elencate, gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato accordi o intese e le associazioni di promozione sociale (APS) le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno.

Per acquisire la qualifica di ONLUS gli enti interessati devono presentare una apposita comunicazione presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’organizzazione; alla comunicazione deve essere allegata anche una dichiarazione sostitutiva o in alternativa copia dello statuto o dell’atto costitutivo.

Questo controllo preventivo a cura dell’Agenzia delle Entrate consente così l’iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS che ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.